





38732-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE



SENTENZA



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Torino ha rigetto la richiesta di rescissione del giudicato, relativo alla sentenza del Tribunale di Torino del 25/5/2017, presentata da Dani Bom (alias Bona Bom) ai sensi dell'art. 629/bis cod. proc. pen., per insussistenza delle condizioni di legge.

Nell'istanza il condannato aveva fatto presente di essere stato sottoposto a controllo da agenti della Questura di Torino in data 25/9/2015, nel corso del quale aveva dato le generalità di Dani Bom, nato in Gabon il 24/11/1990. All'esito, gli agenti lo avevano informato che sarebbe stato denunciato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., essendo risultato che, in date precedenti, aveva dato generalità diverse. Pertanto, egli aveva nominato proprio difensore di fiducia l'avv. Melis Loredana ed aveva eletto domicilio presso il difensore. Inopinatamente, poi, era stato citato a giudizio per reati diversi da quello per cui aveva eletto domicilio. Infatti, deduceva, il processo era stato celebrato (dinanzi

al Tribunale di Torino) per reati di cui all'art. 495 cod. pen. commessi a Genova il 28/3/2014, l'11/12/2013 e il 30/6/2011, nonché a Torino il 18/5/2010 e il 5/3/2010; e all'esito del dibattimento la condanna era stata pronunciata solo per due degli episodi di Genova, laddove l'elezione di domicilio era avvenuta per un reato commesso a Torino il 25/9/2015. Quindi, il procedimento non aveva avuto ad oggetto il reato per cui era stata effettuata l'elezione di domicilio, bensì reati diversi, commessi in luoghi e tempi diversi.

La Corte d'appello – adita dal condannato ai sensi dell'art. 629/bis cod. proc. pen. - ha rigettato l'istanza in considerazione del fatto che Dani Bom aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ove gli atti del procedimento erano stati notificati. Le notifiche, quindi, erano regolari, e l'imputato aveva avuto precisa conoscenza del procedimento a suo carico, a nulla rilevando, argomenta la Corte d'appello, che il procedimento abbia avuto ad oggetto reati ulteriori, rispetto a quello per cui l'imputato aveva eletto domicilio.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Dani Bom lamentando la violazione dell'art. 629/bis cod. proc. pen. e il "travisamento" del verbale di elezione di domicilio del 25/9/2015, dell'annotazione di polizia giudiziaria e della sentenza del tribunale di Torino del 25/5/2017. Ribadisce che il procedimento celebrato dinanzi al Tribunale di Torino ha avuto ad oggetto reati diversi da quelli per cui era intervenuta l'elezione di domicilio; fatto che "ha inficiato la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione ai fini della prova della mancata conoscenza della celebrazione del processo e della sua eventuale rimproverabilità all'istante e, comunque, ai fini della stessa invocabilità della presunzione (pur sempre solo relativa) di conoscenza della celebrazione del processo".

Deduce, in ogni caso, la mancata incolpevole conoscenza del processo, dal momento che Dani Bom non era mai riuscito ad instaurare un rapporto col difensore fiduciario, il quale, infatti, aveva dimesso il mandato in data 29/11/2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il ricorrente muove dal presupposto che l'elezione di domicilio, effettuata ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., si riferisca ad uno specifico reato. Tale impostazione è errata, in quanto l'elezione di domicilio è fatta per il "procedimento penale", ed ha la funzione di favorire l'interazione dell'indagato e dell'imputato con l'Autorità giudiziaria, in relazione ad una indagine di carattere penale. L'art. 161 cit. risponde – infatti – all'esigenza di semplificare i rapporti tra il privato sottoposto ad indagine e l'autorità pubblica procedente, a rendere



certa la comunicazione e più efficace il sistema delle notificazioni; non già ad informare l'indagato sull'imputazione specifica elevata a suo carico (alla qualcosa sono preordinati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio). Per tale motivo la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno effetti estesi all'intero procedimento penale. E' stato infatti stabilito che, qualora siano stati riuniti più procedimenti e in uno solo di essi vi sia stata elezione di domicilio, è là che deve essere notificato l'unico atto introduttivo del processo (Cass., n. 2765 del 26.1.1994, Schiavon), giacché l'elezione di domicilio estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo (Cass., n. 24083 del 24.5.2001, Palombi). Non v'è ragione di ritenere, quindi, che l'elezione o la dichiarazione di domicilio perdano di validità se al reato originario (quello che ha comportato la dichiarazione o l'elezione) se ne aggiungano altri, ovvero se intervengano modificazioni nella qualificazione o nella identificazione del reato per cui è stata effettuata la scelta (da parte dell'indagato), dal momento che la funzione dell'istituto non osta ad una siffatta eventualità. Nella specie, Dani Bom elesse domicilio presso il difensore di fiducia, in relazione ad un procedimento che lo vedeva indagato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., sicché del tutto correttamente si è tenuto conto di tale elezione nel prosieguo delle indagini, culminate nella esatta identificazione del *tempus* e *del locus commissi delicti*.

2. Altrettanto correttamente i giudici di merito hanno escluso che ricorrano, nella specie, le condizioni per procedere alla rescissione del giudicato. L'art. 629/bis cod. proc. pen. – che ha sostituito l'art. 625/ter – consente al condannato, giudicato in absentia, di ottenere la rescissione del giudicato "qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo". Tale norma va letta in correlazione con l'art. 420/bis cod. proc. pen., che prescrive di procedere in assenza dell'imputato "che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio", nonché qualora "risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo".

La norma suddetta pone, pertanto, una presunzione di conoscenza – iuris tantum – del procedimento a carico del soggetto che abbia eletto o dichiarato il domicilio. Conseguentemente, questa Corte ha già statuito che sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen. (ora, art. 629/bis cod. proc. pen.), in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di

una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza (cass., n. 14787 del 25/1/2017, rv 269554).

E' vero che si tratta di una presunzione non assoluta, superabile con l'indicazione delle circostanze e delle situazioni che hanno impedito all'interessato di sapere, a tempo debito, del processo celebrato a suo carico; ma tale superamento non può avvenire sulla base di pure enunciazioni dell'interessato, dovendo (dette enunciazioni) essere accompagnate dall'indicazione dei fatti preclusivi della conoscenza, in modo da consentire (almeno) la verifica ex post della serietà e della effettività dell'impedimento.

Nella specie, nessun dubbio sussiste sul fatto che Dani Bom abbia avuto conoscenza del procedimento a suo carico, avendo effettuato, allorché fu controllato dalla Polizia, regolare elezione di domicilio, con nomina di difensore fiduciario, sicché non v'è margine per escludere la conoscenza, da parte sua, del successivo giudizio. Del tutto assertiva, invero, è la deduzione, contenuta in ricorso, che l'indagato "non riusciva a contattare il difensore nominato in quella sede e men che meno ad instaurare con esso alcun rapporto professionale", posto che nulla è stato provato - nonché dedotto - al riguardo, sebbene la nomina fiduciaria sia riferita ad un legale regolarmente iscritto all'Ordine degli avvocati di Torino (nell'elezione e nella nomina sono compiutamente indicati il domicilio del professionista - via Casalis, n. 64 - e l'utenza telefonica a lui in uso); legale che poteva essere tranquillamente raggiunto dall'indagato (poi imputato), se solo quest'ultimo l'avesse voluto.

Segue a tanto il rigetto del ricorso e - ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. - la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3/5/2019

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)

Il Presidente
(Paolo Antonio Bruno)

Corte Suprema di Cassazione
Sez. V[^] Penale

Depositata in Cancelleria

Roma, il 19 SET 2019



Il Funzionario Giudiziario
Carmela Lanzuise